APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI PER LE SEDI DELL'ISTAT COMPRENSIVO DI SERVIZI PROFESSIONALI A RICHIESTA, SERVIZI ACCESSORI E MANUTENZIONE ON-SITE - CIG B644B43715

Con la presente scrittura privata tra:

- per una parte:
- 1) l'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, che da qui in avanti sarà indicato come ISTAT, Roma, Via Cesare Balbo 16, codice fiscale n. 80111810588, partita I.V.A. n. 02124831005, rappresentato dal Direttore della Direzione centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP) dott.ssa Sara Zaccaria, domiciliata per la carica in Roma, Via Cesare Balbo n. 16;

per l'altra parte:

2) la **Trexom S.r.l.**, con sede legale a Tarcento (UD), Viale dell'Unione Europea n. 19, codice fiscale e partita IVA: 02303810309, in qualità di mandataria del **Raggruppamento Temporaneo di Imprese** con **Proietti Tech S.r.l.**, con sede ad Ascoli Piceno (AP), Via Piceno Aprutina n. 92, codice fiscale e partita IVA: 00944980440, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Spilimbergo dott. Andrea Maistrello del 15.10.2025 (Registrato a Pordenone il 16.10.2025 al n. 14458 Serie 1T), che da qui in avanti sarà indicata più brevemente come Società, rappresentata da Gervasi Danilo, nato a Nimis (UD) il 31.12.1958, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della società,

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di una soluzione hardware e software per l'acquisizione delle timbrature tramite badge da assegnare al personale, per il controllo e l'abilitazione degli accessi attraverso dei varchi presso le sedi ISTAT e per l'invio dei flussi informativi acquisiti al sistema di gestione delle presenze in dotazione alla Direzione centrale delle risorse umane (DCRU) del suddetto Istituto nonché servizi professionali a richiesta, servizi accessori e manutenzione on-site per la durata di **36 mesi**, di cui all'offerta economica dell'appalto specifico n. **4856202** che la Società dichiara conforme ed integralmente allineata agli obiettivi descritti nel Capitolato tecnico. I prodotti e servizi oggetto del presente contratto sono dettagliatamente descritti ai paragrafi 3 e 4 del Capitolato tecnico cui si rinvia integralmente anche per quanto riguarda:

- i requisiti generali della fornitura (paragrafo 3.1),
- le quantità richieste (paragrafo 3.1.1),
- i requisiti tecnici e funzionali della nuova infrastruttura (paragrafo 3.2),
- i requisiti dei terminali di lettura (paragrafo 3.3),
- i requisiti dei varchi, dei cancelletti e barrier (paragrafo 3.4),
- i requisiti delle schede di prossimità (badge) (paragrafo 3.5),
- i requisiti del sistema di gestione (paragrafo 3.6) e
- i requisiti dell'ambiente hardware e software del sistema di gestione (paragrafo 3.6.1).

Il suddetto Capitolato tecnico cui si rinvia integralmente, anche se non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante.

Le attività previste, per ognuna delle sedi dell'ISTAT, possono essere sintetizzate in:

- 1. fornitura, installazione e configurazione dei lettori per la raccolta delle timbrature, comprensiva di apparati, infrastrutture quali apparati di controllo, concentratori, infrastrutture di comunicazione, software, firmware e licenze necessari per il loro funzionamento e, dove necessario, abilitazione dei varchi per il controllo accessi. Saranno a carico della Società eventuali opere necessarie al montaggio dei lettori, comprese la fornitura di supporti idonei alla situazione specifica salvaguardando l'estetica e la sicurezza, e il ripristino delle opere murarie a seguito della rimozione dei vecchi lettori;
- 2. fornitura e installazione dei varchi, del relativo hardware a supporto e degli impianti necessari al loro funzionamento, nonché l'eventuale adeguamento dell'impianto elettrico esistente;
- 3. fornitura ed installazione del software del sistema di gestione centrale, delle licenze e dell'eventuale software applicativo necessario alla gestione e monitoraggio dei lettori e dei badge e alla raccolta delle timbrature:
- 4. fornitura, installazione e configurazione del software della postazione locale per la gestione visitatori presso le sedi dove è predisposto il controllo accessi e per la reportistica dei presenti in sede;
 - 5. produzione e distribuzione delle schede di prossimità (badge);
 - 6. assistenza all'avviamento del sistema per la raccolta delle timbrature;
 - 7. rimozione, ritiro e smaltimento dei vecchi lettori e dei vecchi varchi presenti presso le sedi;
- 8. fornitura della documentazione tecnica, operativa e di certificazione delle apparecchiature installate, aggiornata al momento della verifica di conformità.

La fornitura e l'installazione complessiva dei server e del software del sistema di gestione centralizzato dovrà essere effettuata entro **60** (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto e comunque prima dell'inizio delle attività di installazione delle infrastrutture per la raccolta delle timbrature e controllo accessi.

La fornitura delle schede di prossimità dovrà essere consegnata agli utenti prima dell'installazione dei lettori. Tale consegna dovrà essere ultimata entro **60** (sessanta) giorni solari dalla data di richiesta dell'Istat.

Al fine di garantire la corretta gestione degli interventi, la Società dovrà presentare un progetto con la pianificazione iniziale e la periodica rivisitazione delle attività per governare correttamente l'esecuzione degli interventi e dei relativi collaudi.

Le attività necessarie per l'installazione delle infrastrutture per la raccolta delle timbrature e per il controllo accessi devono essere realizzate secondo le seguenti fasi: **Pianificazione**, **Progettazione** (**progetto esecutivo**), **Impianto** e **Collaudo**.

Tali fasi sono dettagliatamente descritte nei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del Capitolato tecnico cui si rinvia integralmente.

Sono altresì richiesti **servizi di supporto e manutenzione** (preventiva e correttiva) per tutte le componenti del sistema descritti nel paragrafo 5 del Capitolato tecnico cui si rinvia integralmente, anche per quanto riguarda:

- i requisiti del servizio di manutenzione (paragrafo 5.1),
- le modalità di esecuzione della manutenzione preventive (paragrafo 5.2),
- le modalità di esecuzione del servizio di manutenzione correttiva (paragrafo 5.3),
- i requisiti del servizio di supporto specialistico (paragrafo 5.4),
- i requisiti servizi di formazione e assistenza all'avviamento (paragrafo 5.5),
- i requisiti servizi di assistenza tramite Contact Center (paragrafo 5.6).

Tutti i prodotti delle attività effettuate nell'ambito del contratto ovvero tutte le apparecchiature installate o spostate dalla Società ovvero tutti gli oggetti collaudati (o forma equivalente) usufruiranno di un periodo di garanzia, pari ad un 36 mesi dal collaudo, per l'eliminazione dei difetti derivanti dalla non esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contrattuali, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Istat.

Per le modalità di esecuzione, i livelli di servizio minimi, il luogo di lavoro, l'orario di servizio e la garanzia si rinvia integralmente ai rispettivi paragrafi del Capitolato tecnico.

Il servizio di manutenzione si intende comprensivo di tutte le parti di ricambio, nonché di tutte le eventuali unità che dovessero essere impiegate, quali sostituzioni, per la corretta erogazione del servizio stesso.

ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto è regolata:

- dal D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i.;
- dalle vigenti norme di legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, privacy e sicurezza (D.lgs. n. 196/2003, D.lgs. n. 81/2008);
- dalla Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- dalle clausole del presente atto;
- dal Capitolato tecnico;
- dal Bando Istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di beni e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni indetto da Consip. S.p.A.

ART. 3) DURATA

Il presente contratto ha durata di **36 (trentasei)** mesi dalla data dell'esito positivo del collaudo della fornitura. La durata della manutenzione, dell'assistenza e della garanzia è dettagliatamente descritta nel Capitolato tecnico cui integralmente si rinvia (cfr. paragrafi 3.1.1, 5.1, 5.6, e 8).

Per quanto riguarda la sede centrale la consegna dei materiali, la relativa installazione e messa in esercizio devono concludersi entro **60 giorni** dalla sottoscrizione del contratto.

Per quanto riguarda le altre sedi di Roma e le sedi territoriali la consegna dei materiali e la relativa installazione e messa in esercizio devono concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ

Il Responsabile unico del Progetto (RUP) è Massimiliano Billi, e-mail: mabilli@istat.it.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), preposto alla vigilanza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, è Gaetano Trombetta, e-mail: gaetano.trombetta @istat.it.

Il RUP e il DEC dovranno curare i rapporti diretti con il Responsabile del contratto della Società. Tutte le comunicazioni ufficiali inerenti lo svolgimento delle attività oggetto del contratto dovranno essere scambiate tra le suddette figure.

La Società dovrà indicare, al momento della stipula del contratto, un responsabile unico (**Responsabile delle attività contrattuali**) per l'intera fornitura cui l'ISTAT farà riferimento per gli aspetti generali oppure per ogni problema riguardante la fornitura stessa.

Il DEC provvederà: al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto; ad assicurare la regolare esecuzione del contratto verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali; a svolgere tutte le attività che si rendano opportune per il perseguimento dei compiti assegnatigli.

Eventuali sostituzioni del DEC che dovessero verificarsi nell'arco di vigenza contrattuale verranno tempestivamente comunicate dall'ISTAT alla Società. Parimenti, la Società deve comunicare tempestivamente all'ISTAT l'eventuale sostituzione del referente per le attività, che può avvenire solo su motivate ragioni

Le attività svolte dovranno risultare da appositi verbali, che, redatti dal DEC e controfirmati dal Responsabile del contratto della Società, dovranno essere prodotti in sede di rilascio dei certificati di regolare esecuzione delle prestazioni e "nulla osta" al pagamento da parte della competente struttura dell'Istituto.

ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI

La Società dovrà attenersi, per l'esecuzione della fornitura e dei servizi, a quanto previsto nel Capitolato tecnico cui integralmente si rinvia.

Dovranno inoltre essere realizzati i prodotti e i documenti descritti al paragrafo 9 del suddetto Capitolato con le modalità ivi indicate (paragrafo 9.1).

Per quanto concerne i servizi di supporto e manutenzione di tutte le componenti del sistema si rinvia al paragrafo 5 del Capitolato tecnico, sottolineando che l'attività di manutenzione si divide in preventiva (verifica

periodica del corretto funzionamento degli apparati con lo scopo di prevenire inconvenienti ed estendere la vita operativa delle apparecchiature, il corretto funzionamento e la sicurezza del software installato) e correttiva (intervento di rispristino - in seguito a riparazione, sostituzione o revisione - della funzionalità del sistema, o di parti di esso, quando si verifica un'anomalia o un guasto).

Le anomalie sono classificate nelle seguenti categorie per le quali si richiedono livelli di servizio differenti, di seguito indicati:

- anomalia bloccante: malfunzionamenti per cui è impedito l'uso dell'applicazione, la raccolta delle timbrature o l'accesso controllato ad una sede:
- anomalia grave: malfunzionamenti per cui è impedito l'uso di alcune funzioni dell'applicazione o l'accesso controllato parziale ad una sede:
- anomalia media: malfunzionamenti dovuti ad errori che non impediscono l'uso delle funzioni;
- anomalia lieve: malfunzionamenti dovuti ad errori marginali (non rientranti nelle tre categorie precedenti).

Livelli di servizio: l'intervallo massimo richiesto tra il tempo di apertura del ticket e il tempo di termine dell'intervento di manutenzione riportato nella Scheda di intervento (il tempo indicato include sia il tempo previsto per l'intervento presso l'Amministrazione, sia il tempo eventualmente necessario per la riparazione) dipende dal tipo di anomalia, nello specifico:

Manutenzione Correttiva - Tempo di ripristino TR1A (Anomalia bloccante - TR1A - 4 ore)

Manutenzione Correttiva - Tempo di ripristino TR2A (Anomalia grave - TR2A - 4 ore)

Manutenzione Correttiva - Tempo di ripristino TR3A (Anomalia media -TR3A - 8 ore)

Manutenzione Correttiva - Tempo di ripristino TR4A (Anomalia lieve - TR4A - 12 ore).

La Società s'impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione del contratto in piena aderenza con le disposizioni del D.lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti dell'ISTAT ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto ed in piena aderenza a tutte le norme e leggi speciali successive in tema di sicurezza del lavoro ed in particolare con le disposizioni emanate in regime di pandemia da Covid-Sars 19 o con ogni altra disposizione anche transitoria per eventi di natura eccezionale.

ART. 6) CONSEGNA DEI PRODOTTI E GESTIONE DEL PROGETTO

I prodotti previsti dal Piano di lavoro dovranno essere consegnati all'ISTAT secondo la tempificazione prevista dal Piano di Lavoro stesso e comunque almeno secondo la tempificazione indicata nel Capitolato tecnico cui integralmente si rinvia.

Tali attività sono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione delle apparecchiature e delle opzioni, prima accensione e verifica della funzionalità, asporto dell'imballaggio e qualsiasi altra attività ad esse strumentale.

La data di consegna dovrà essere concordata e autorizzata dal Dr. Fabio Iannilli (fabio.iannilli@istat.it), Consegnatario dei beni informatici ISTAT. A seguito della consegna dovrà essere redatto in contraddittorio con l'ISTAT un verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'ISTAT stesso e da un incaricato della Società, in cui siano riportate le informazioni elencate al paragrafo 10 del Capitolato tecnico cui integralmente si rinvia anche per quanto riguarda:

- vincoli temporali sulle consegne (paragrafo 10.1)
- modalità di autorizzazione e approvazione dei prodotti (paragrafo 10.2)
- referenti (paragrafo 10.3).

Per la gestione del progetto, il project management e gli strumenti di pianificazione e controllo si rinvia integralmente a quanto previsto nel Capitolato (paragrafo 11).

ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impegnati nell'esecuzione del presente contratto, derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società si obbliga, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.36/2023 e s.m.i., ad attuare nei confronti dei propri

dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Inoltre, la Società si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. L'ISTAT, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro avrà dichiarato che la Società si sia posta in regola, senza che questa possa vantare alcun diritto per il ritardato pagamento.

ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI

L'importo complessivo del contratto è pari a € **599.971,60** = (**Euro cinquecentonovantanovemilanove-centosettantuno/60**), I.V.A. inclusa (€ 491.780,00 più I.V.A. € 108.191,60).

L'importo, I.V.A. esclusa, è così suddiviso:

- Sistemi di Rilevazioni Presenze (acquisizione di hardware n.a.c.) € 256.280,00
- Euro duecentocinquantaseimiladuecentottanta/00
- Manutenzione e assistenza sistemi per Enterprise & Specialized System (manutenzione ordinaria impianti e macchinari): € 131.000,00

Euro centotrentunomila/00

- Supporto specialistico/sistemistico per Enterprise & Specialized System (servizi di consulenza e prestazioni professionali – ICT) \in 4.500,00

Euro quattromilacinquecento/00

- Licenze e Soluzioni Software (SW di base e licenze tempo indeterminato) € 78.000,00 Euro settantottomila/00
- Manutenzione di licenze (servizi per i sistemi e relativa manutenzione-ICT) € 22.000,00 Euro ventiduemila/00

I prezzi offerti dalla Società si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, ogni noleggio, ogni trasporto, ogni manodopera per manovalanza e lavorazione, ogni spesa principale e accessoria o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio della Società, tutti gli oneri che gravano su di essa Società per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che seguirà i lavori e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all'ISTAT e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una **variazione**, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi di superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, comma 3, lettera b del D. lgs.36/2023 e s.m.i.

ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Società dovrà emettere la fattura elettronica con **cadenza trimestrale posticipata per i servizi** ed a seguito di **esito positivo del collaudo per quanto riguarda la fornitura hardware**, secondo gli importi offerti in sede di gara e secondo le modalità e gli importi massimi descritti nel Capitolato tecnico (paragrafo 1 premessa). I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolari fatture elettroniche.

Codesta Società dovrà emettere, secondo quanto previsto dalla Legge del 24/12/2007 n. 244 e D.M. del 3 aprile 2013 n. 55, entrato in vigore il 6 giugno 2013, e dal successivo D.L. del 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, le fatture elettroniche rispettando le specifiche operative, le regole tecniche e linee guida contenute negli Allegati *A, B, C, D, E* al D.M. n. 55/2013.

Le fatture dovranno essere intestate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo, 16 – 00184 ROMA, Servizio Ragioneria – C.F.: 80111810588, P.I.: 02124831005, e spedite all'ISTAT attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) della fatturazione elettronica, avendo cura di inserire il codice IPA **KJBNQY**.

Denominazione Ente: Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT

Codice Univoco Ufficio: KJBNQY
Nome dell'Ufficio: Servizio Ragioneria
Cod. fisc. del servizio di F.E.: 80111810588
Ultima data validaz. del c.f.: 07/07/2014

Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione dell'Ufficio: Lazio
Provincia dell'Ufficio: RM
Comune dell'Ufficio: Roma

Indirizzo dell'Ufficio: Via Cesare Balbo 16

Cap dell'Ufficio: 00184

Si precisa altresì che nelle fatture dovrà essere riportata la dicitura "IVA - Split payment".

Ciascuna fattura elettronica emessa verso la PA dovrà necessariamente contenere altresì il codice identificativo di gara (**C.I.G.**) **B644B43715** - eccezione fatta nei casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge del 13 agosto 2010 n. 136.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché la corretta spedizione delle medesime costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Istituto. Pertanto, qualora le fatture non riportino i riferimenti sopra indicati, l'ISTAT non risponderà del mancato rispetto dei tempi di pagamento e nulla codesta Società potrà pretendere per tale inosservanza.

Al fine di consentire più facilmente la riconducibilità della fattura al relativo atto contrattuale, si richiede altresì di inserire su ciascuna fattura elettronica i seguenti riferimenti:

- numero rep. e data del contratto;
- oggetto/descrizione delle prestazioni eseguite;

La fattura potrà essere liquidata solo a fronte del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare (avente una validità di 120 gg dalla data del rilascio da parte dell'ente certificatore così come previsto dalla L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modificazioni, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69) da acquisire, anche per il subappaltatore (in presenza di subappalto), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'ISTAT, non produrrà alcun interesse. L'ISTAT, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (I.V.A. inclusa), procederà a verificare altresì se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'ISTAT applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. La Società potrà emettere la/e fattura/e relativa/e al/i corrispettivo/i contrattuale/i, a pena di irricevibilità della/e stessa/e, solo ed esclusivamente a seguito del completamento delle verifiche ed approvazioni di competenza dell'ISTAT di cui all'art. 10 del presente contratto. Qualora la Società abbia emesso la/e fattura/e precedentemente al rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, essa/e verrà/anno considerata/e sospesa/e senza che decorra alcun termine dalla sua ricezione da parte dell'ISTAT.

Successivamente alla ricezione si potrà dare avvio alla fase di verifica di cui all'art.10 del presente contratto.

Il pagamento del/i corrispettivo/i sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di trasmissione certificata all'ISTAT, da parte del Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate, delle fatture elettroniche, emesse nei tempi dovuti e, in ogni caso, previo collaudo e verifica di conformità delle prestazioni contrattuali.

Qualora siano decorsi 30 (trenta) giorni senza che si sia dato luogo al pagamento, il Sistema di Interscambio (SdI) addebiterà automaticamente all'ISTAT gli interessi di mora per ciascun giorno in più di ritardo, salvo che l'Istituto dimostri che il ritardo nel pagamento è derivato da causa a lui non imputabile.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modifiche introdotte dalla Legge del 9 novembre 2012, n. 192, non saranno considerati imputabili all'ISTAT e non consentiranno alla Società di avanzare pretese per il pagamento di eventuali interessi di mora:

- a) la mancata e/o la ritardata emissione e/o la non conformità del servizio e/o l'inadeguatezza di note di credito, che non abbia consentito all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi;
- b) il ritardo e/o la mancanza e/o la non conformità e/o l'inadeguatezza della documentazione, delle rendicontazioni e degli altri adempimenti cui è tenuta la Società ai sensi del presente contratto (es. DURC negativo, irregolarità fiscali risultanti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per importi superiori a € 5.000,00, ecc.);
- c) i ritardi derivanti da contestazioni sulle penali;
- d) qualunque altra causa non riconducibile in modo diretto all'ISTAT.

La Società prende atto che la mancata emissione delle fatture così come sancito nel presente articolo non consentirà all'ISTAT di procedere al pagamento dei corrispettivi contrattuali; in tal caso ogni eventuale ritardo, seppure concomitante con altre circostanze, non potrà essere imputato all'ISTAT.

L'ISTAT non potrà, infatti, essere chiamata a rispondere degli eventuali problemi e dei ritardi che si dovessero verificare nei procedimenti di pagamento qualora dipendano da variazioni del conto corrente dedicato non comunicate tempestivamente o correttamente dalla Società all'ISTAT medesimo.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi quelli relativi al mancato pagamento del/i corrispettivo/i contrattuale/i, la Società potrà ritardare o sospendere la/e prestazione/i prevista/e nel presente contratto. Qualora la Società si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto dall'ISTAT mediante recesso unilaterale.

L'ISTAT opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,50 % che verrà liquidata solo al termine del Contratto; le ritenute possono essere svincolare solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione della verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva come previsto dall'art 11, comma 6, del d.lgs n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 10) COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la fornitura e i servizi oggetto del presente Contratto saranno sottoposti, rispettivamente, a collaudo e verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, delle modalità, dei termini e delle prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore.

La verifica di conformità verrà effettuata in contraddittorio con la Società e delle operazioni di verifica verrà redatto apposito processo verbale.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo in caso le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.

La fornitura del software sarà sottoposta a collaudo (cfr. paragrafo 8. del Capitolato Tecnico).

La verifica del corretto funzionamento dell'intera fornitura verrà eseguita in una data concordata tra apposita Commissione Collaudo ISTAT ed un incaricato della Società aggiudicataria, entro 30 giorni lavorativi dalla chiusura delle attività di predisposizione.

Sarà redatto, quindi, un verbale di collaudo tecnico in cui saranno:

• Identificati in quantità e tipologia le apparecchiature oggetto del collaudo tecnico.

• Indicate le verifiche effettuate di corretta funzionalità, intese come verifica dell'accensione, della rispondenza alle specifiche tecniche, del corretto funzionamento delle apparecchiature e descritte le operazioni, i test effettuati, gli eventuali problemi riscontrati e le soluzioni adottate

In caso di esito positivo del collaudo tecnico, la data del verbale costituisce la data di riferimento per la decorrenza dei contratti di manutenzione delle sottoscrizioni software di sistema (Servizio di Software Update and Support) e della manutenzione hardware delle apparecchiature oggetto di fornitura.

Nel caso di esito negativo del collaudo, la Società dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che le sarà concesso in sede di verbale di collaudo. In tale ipotesi il collaudo verrà ripetuto, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 17. Tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere saranno posti a carico della Società medesima.

Nell'ipotesi in cui anche il secondo collaudo dia esito negativo, l'ISTAT ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 18, nonché dell'art. 1456 c.c.

L'ISTAT si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, direttamente o attraverso Società terze. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa. Nell'ambito della fornitura è previsto in aggiunta al collaudo del software, la verifica di conformità dei servizi appaltati.

Al fine dell'effettuazione della suddetta verifica di conformità, la Società, entro n. 5 (cinque) giorni dall'ultimazione delle attività, trasmette un "preavviso di fattura" via posta elettronica certificata (affariamministrativi@postacert.istat.it) alla Direzione Centrale Amministrazione e Patrimonio (DCAP), al RUP e al Direttore dell'esecuzione del contratto. Il "preavviso di fattura" descrive analiticamente le prestazioni effettuate rispetto alle previsioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 20 (venti) giorni dalla ricezione del "preavviso di fattura" da parte della Società, avvia le attività di verifica previste contrattualmente, comunicando preventivamente la data di avvio delle stesse alla Società medesima, al RUP e alla DCAP.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 40 (quaranta) giorni dall'avvio dell'attività di verifica svolge e conclude le operazioni di verifica, secondo le disposizioni contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto entro n. 10 (dieci) giorni dalla conclusione delle attività di verifica trasmette alla DCAP e al RUP le risultanze della verifica. In caso di completa e regolare esecuzione trasmette il certificato di verifica di conformità.

La DCAP entro n. 10 (dieci) giorni dalla ricezione delle risultanze della verifica di conformità comunica via posta elettronica certificata alla Società l'esito della verifica di conformità

- in caso di esito positivo: la Società procede all'emissione della fattura elettronica secondo le previsioni contrattuali;
- in caso di esito negativo: la Società non emette fattura elettronica e si attiene alle prescrizioni dell'Amministrazione.

In tal caso la Società medesima potrà emettere le relative fatture elettroniche secondo le previsioni contrattuali.

Qualora invece la verifica di conformità abbia esito negativo, la Società non potrà emettere fattura elettronica e dovrà attenersi alle prescrizioni dell'Amministrazione.

ART. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti, su richiesta del beneficiario e ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, possono essere disposti mediante:

- accreditamento sul C/C n. 000020079621 in essere presso UniCredit S.p.A. - Agenzia di Tarcento (UD), IBAN IT30D0200864280000020079621 (per Trexom S.p.A.);

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C bancario sono le seguenti:

Nome: DANILO, Cognome: GERVASI, data di nascita 31.12.1958, codice fiscale: GRVDNL58T31F898K; Nome MORENA, Cognome GARBINATO, data di nascita 23.04.1962, codice fiscale: GRBMRN62D63A438D;

- accreditamento sul C/C n. 100000001093 presso BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT36 B 03069 13506 100000001093 (per Proietti Tech S.r.l.):

Le persone delegate ad operare sul sopra indicato C/C BANCARIO sono le seguenti:

Nome: ANTONIO, Cognome: PROIETTI, data di nascita 24.08.1939, codice fiscale: PRTNTN39M24A462J;

Nome: LUIGI, Cognome. PROIETTI. data di nascita 15.06.1965, codice fiscale: PRTLGU65H15A462V; Nome: PAOLO, Cognome PROIETTI, data di nascita 27.09.1967, codice fiscale: PRTPLA67P27A462N.

Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata all'ISTAT a mezzo raccomandata A/R sottoscritta dal legale rappresentante della Società allegando copia fotostatica del documento d'identità.

Il CIG (Codice Identificativo Gara) da riportare nei bonifici bancari o postali, ai sensi dell'all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, è il seguente: **n. B644B43715.**

La Società ha l'obbligo di esibire all'ISTAT gli eventuali contratti sottoscritti con il/i subappaltatore/i e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate nell'esecuzione del presente contratto, al fine di verificare che nei rispettivi contratti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136.

La Società assume direttamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136. Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della suddetta legge siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto.

La Società si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ISTAT.

La Società si impegna a rispettare e far rispettare le regole di minimizzazione, corretta gestione del ciclo di vita e di non divulgazione sui dati e sulle informazioni dell'Istituto sia di tipo generale che derivanti dalle attività svolte in relazione ai servizi appaltati, anche successivamente alla conclusione del rapporto contrattuale e assume precisa responsabilità solidale sull'operato dei propri dipendenti, dei consulenti o collaboratori e delle Società che a qualunque titolo possano avere avuto accesso ai sistemi d'Istituto, ai suoi dati o a quelli del personale Istat.

I prodotti software e i servizi oggetto dell'acquisizione dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione dell'ISTAT alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ISTAT da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

La Società si obbliga a consentire all'ISTAT di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ISTAT e a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

In caso di inadempimento da parte della Società dei predetti obblighi, l'ISTAT, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 al D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., la Società, nel caso in

cui non sia tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare all'Istat una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. In tal caso la Società è altresì tenuta a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., la Società, nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui sopra, è altresì tenuta a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, all'Istat (in qualità di stazione appaltante), la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'Allegato II.3 al D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i., al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la Società deve assicurare, entro la scadenza del contratto stesso, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice) sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, la Società deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante www.istat.it alla voce "Amministrazione trasparente", "Disposizioni generali".

In caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, l'ISTAT procederà alla risoluzione del contratto, salvo richiesta di risarcimento dei maggiori danni subiti e affidamento, in danno della Società medesima, dell'esecuzione dell'appalto ad altra Società di propria fiducia scelta con procedura di urgenza e alle condizioni che risulteranno più convenienti. In tal caso gli oneri sostenuti dall'ISTAT saranno recuperati tramite escussione del deposito cauzionale definitivo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società, senza pregiudizio dei diritti dell'ISTAT sui beni della Società medesima.

ART. 14) PATTO D'INTEGRITÀ

I Patti di Integrità presentati in sede di gara e sottoscritti in data 29.5.2025 da Trexom S.r.l. e in data 26.5.2025 da Proietti Tech S.r.l., quali parti integranti dello stesso anche se non allegati al presente contratto, stabiliscono la reciproca, formale obbligazione dell'ISTAT e delle suddette Società di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno, come previsto dalle vigenti norme anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcerne la corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori ed eventuali consulenti delle Società impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'appalto e nel controllo dell'esecuzione delle relative prestazioni, sono consapevoli del predetto Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute.

Le Società accettano che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto d'Integrità, comunque accertato dall'ISTAT, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'ISTAT nella misura del 5% (cinque percento) del valore dell'appalto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'ISTAT per n. 3 (tre) anni;
- ogni altra ulteriore misura prevista dalla vigente normativa in materia.

ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, la Società ha costituito una garanzia di € 155.402,50 (Euro centocinquantacinquemilaquattrocentodue/50), ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., mediante polizza fidejussoria n. 116214027 prestata in data 21.10.2025 da Groupama Assicurazioni S.p.A., la quale si costituisce fideiussore, nell'interesse della Società appaltatrice ed a favore dell'ISTAT, per la somma predetta.

In forza della presente garanzia, il fideiussore resta impegnato a versare, a semplice richiesta dell'ISTAT, entro quindici giorni e fino alla concorrenza della somma suindicata, l'importo che l'ISTAT dichiarasse dovuto da parte della Società appaltatrice per inadempienze contrattuali.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La predetta fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ISTAT, senza che, per tale obbligo, possano avere alcuna efficacia impeditiva eventuali diffide, riserve, richieste e opposizioni di qualsiasi genere da parte della Società appaltatrice.

La fideiussione prestata non potrà essere svincolata se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell'ISTAT, al termine delle prestazioni contrattuali.

ART. 16) SUBAPPALTO - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni in subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto sono regolate dall'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il contraente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni subaffidate a terzi, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale".

La Società può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12, D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'ISTAT.

È fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte della Società ai suddetti obblighi, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 17) PENALITÀ

Qualora la Società non rispetti i termini e le modalità delle varie attività e servizi indicate nel Capitolato Tecnico, l'ISTAT applicherà le seguenti penali di seguito indicate per ogni giorno di ritardo sui tempi previsti. Nell'ipotesi di ritardo da parte della Società, rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico per la consegna della fornitura, l'ISTAT applicherà, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8.

Qualora venissero riscontrate inadempienze o mancata tempestività di e supporto (esempio mancata o tardiva comunicazione a Istat di bug o anomalie o tardivo ritardo nell'intervento), e qualora le mancanze non fossero di rilevanza tale da comportare la risoluzione del contratto, potrà essere applicata una penale dal RUP, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, previa contestazione scritta. La Società potrà formulare le proprie controdeduzioni, che dovranno pervenire entro 48 ore dal ricevimento della contestazione. Letta l'intera documentazione, il RUP potrà decidere in modo insindacabile l'applicazione di una penale proporzionata alla gravità delle mancanze riscontrate (secondo quanto di seguito esposto), o il risarcimento dell'ammontare di eventuali oneri che l'ISTAT dovesse sostenere anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, che verrà detratta dagli importi relativi.

Qualora la Società non consegni il Piano di Lavoro e/o il Piano degli interventi entro 20 giorni lavorativi dalla data della stipula del contratto (v. paragrafo 10.1 del Capitolato tecnico), l'ISTAT applicherà una penale dell'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Nel caso in cui la Società non recepisca entro 5 giorni lavorativi dalla loro formalizzazione i rilievi formulati dall'ISTAT in caso di mancata approvazione del Piano di Lavoro e/o del Piano degli interventi (fatto salvo diverso accordo con l'Amministrazione secondo quanto previsto al paragrafo 10.1 del Capitolato tecnico) l'ISTAT applicherà una penale 0,8% (zero virgola otto per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Nel caso di aggiornamenti del Piano di Lavoro e/o del Piano degli interventi (effettuati attraverso la produzione di nuove versioni sulla base di ripianificazioni concordate con l'ISTAT), per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi (stabiliti dal Capitolato tecnico per la riconsegna dei suddetti documenti) dal relativo verbale redatto a seguito della suddetta ripianificazione, l'ISTAT applicherà una penale dello 0,5% (zero virgola cinque per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8.

Qualora la Società non rispetti i termini e le modalità fissate nel Capitolato Tecnico di seguito elencati, l'ISTAT applicherà le seguenti penali:

- 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8, per ogni giorno solare di ritardo nella fornitura delle schede di prossimità rispetto al termine ultimo di 60 (sessanta) giorni solari dalla data di richiesta dell'Amministrazione;
- 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8, per ogni giorno solare di ritardo nella fornitura e l'installazione complessiva dei server e del software del sistema di gestione centralizzato rispetto al termine ultimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di stipula del contratto;
 - 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8, per ogni giorno solare di ritardo nella messa a disposizione del Contact Center, a supporto di tutte le attività di manutenzione, che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di assistenza tecnica per il malfunzionamento delle apparecchiature e per le richieste di servizio, rispetto al termine ultimo di 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto;
 - 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8, per ogni giorno lavorativo di ritardo (rispetto ai 5 previsti dal Capitolato tecnico) nella riformulazione della proposta di processo di gestione delle chiamate al Contact Center nel caso in cui la stessa non sia giudicata idonea;
 - 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8, per ogni giorno lavorativo di ritardo (rispetto ai 5 dalla richiesta dell'Amministrazione previsti dal Capitolato tecnico) nella consegna di eventuale Reportistica ad hoc;
 - 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale (I.V.A. esclusa) di cui all'art.8, per ogni giorno lavorativo di ritardo (rispetto ai 2, previsti dal Capitolato tecnico, dalla comunicazione trasmessa via e-mail o telefonica al Contact Center dall'ISTAT) nella messa a disposizione delle risorse per l'erogazione del servizio di supporto specialistico.

Nell'ipotesi di ritardo da parte della Società, nell'ambito dei servizi di manutenzione correttiva (l'intervallo massimo richiesto tra il tempo di apertura del ticket e il tempo di termine dell'intervento di manutenzione riportato nella Scheda di intervento -il tempo indicato include sia il tempo previsto per l'intervento presso l'Amministrazione, sia il tempo eventualmente necessario per la riparazione - dipende dal tipo di anomalia) rispetto ai tempi previsti al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, l'ISTAT applicherà, alla Società le seguenti penali:

- manutenzione correttiva Tempo di ripristino TR1A (Anomalia bloccante entro 4 ore): 1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni ora di ritardo;
- manutenzione correttiva Tempo di ripristino TR2A (Anomalia grave entro 4 ore): 0,8‰ (zero virgola otto per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni ora lavorativa di ritardo;
- manutenzione correttiva Tempo di ripristino TR3A (Anomalia media entro 8 ore): 0,6‰ (zero virgola sei per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- manutenzione correttiva Tempo di ripristino TR3A (Anomalia lieve entro 12 ore): 0,4% (zero virgola
 quattro per mille) del massimale contrattuale relativo al servizio di manutenzione, per ogni giorno
 lavorativo di ritardo.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del D. lgs.36/2023 e s.m.i., qualora la Società non adempia agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4, dello stesso articolo (v. art. 12 del contratto), l'ISTAT applicherà, per ogni adempimento, una penale giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. La violazione dell'obbligo di cui al citato comma 2 determina, altresì, l'impossibilità per la Società di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi a ulteriori procedure di affidamento.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'ISTAT si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 codice civile, nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all'ISTAT l'ammontare di eventuali oneri che l'ISTAT dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.

L'ISTAT, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 15, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Società a qualsiasi titolo.

Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte alla Società raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all'art.8, l'ISTAT ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

In ogni caso, qualora venissero rilevate ulteriori irregolarità o inadempienze nell'esecuzione dei servizi, l'ISTAT si riserva la facoltà di applicare, in ragione della loro gravità, una penale fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo del contratto. Le penali non potranno in ogni caso superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale. L'ISTAT, inoltre, non addebiterà penali il cui importo complessivo non superi la somma di euro 10,00 (euro dieci/00).

Resta altresì inteso che, qualora l'ISTAT, a suo insindacabile giudizio, intervenga con risorse proprie e/o di terzi, a fronte dell'inerzia della Società appaltatrice e/o delle carenze e/o dei ritardi rilevati nello svolgimento delle attività e/o lavorazioni da questa assunte, oltre alle penali nella misura sopra specificata, addebiterà alla Società anche il costo degli interventi eseguiti in via sostitutiva.

ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dall'ISTAT - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, l'ISTAT ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei

confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subìto.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 17 maturate dalla Società superi il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale.

L'ISTAT potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo alla Società dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere la Società;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 6 del presente Contratto;
- g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
- h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
- i) adozione di comportamenti contrari al codice di comportamento adottato dall'ISTAT;
- k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento;
- l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011;
- m) provvedimento del Garante per violazione della Privacy anche senza effetti sanzionatori verso le Società connesse all'esecuzione del contratto da cui risultino compromessi i software oggetto della fornitura o i servizi appaltati.

In caso di risoluzione, l'ISTAT ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'ISTAT il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 19) RECESSO

L'ISTAT si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dandone comunicazione alla Società a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso la Società dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

In caso di recesso, la Società avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in L. 7 agosto 2013, n. 13, l'ISTAT ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, anche a mezzo Pec, alla Società nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni/forniture non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato

e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. 95/2012 e alla relativa legge di conversione è nullo.

ART. 20 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Società assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'ISTAT azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o in licenza d'uso, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse, le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'ISTAT si obbliga ad informare prontamente per scritto la Società delle iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, l'ISTAT, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'ISTAT ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta negli atti di gara.

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e di quanto sopra precisato.

Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto siano diffusi tramite il sito internet www.istat.it. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 20 e 28 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.istat.it, sezione "amministrazione trasparente".

Il Fornitore acconsente che con successivo atto potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, senza oneri aggiuntivi per l'ISTAT.

ART. 22) INTERAZIONI CON SOFTWARE DI TERZE PARTI

Qualora il servizio di manutenzione attribuisca il malfunzionamento segnalato ad un componente esterno al software oggetto della fornitura, tale circostanza dovrà essere compiutamente documentata, al fine di consentire l'individuazione della parte cui risulta ascrivibile l'origine del difetto e di indirizzare correttamente il committente ad un'eventuale richiesta di supporto esterno alla fornitura. Resta inteso che, ove la responsabilità fosse successivamente ascritta al software oggetto della fornitura, potranno essere applicate le penali previste contrattualmente nella misura prevista per il ritardo cagionato nella risoluzione del problema in relazione al livello di severità della richiesta.

ART. 23) ONERI FISCALI

Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione a cura e spese della Società, sulla quale graveranno altresì tutti gli oneri fiscali, fatta eccezione per l'I.V.A.

ART. 24) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza del Foro di Roma in base alla normativa vigente.

ART. 25) EFFICACIA DEL CONTRATTO

La Società riconosce che il presente contratto, mentre è per essa impegnativo fin dalla data della sottoscrizione, avrà efficacia nei riguardi dell'ISTAT soltanto dopo l'approvazione e la firma dei propri organi competenti.

Sede,

LA SOCIETÀ L'ISTAT

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. la Società sottoscritta dichiara di approvare specificatamente le condizioni degli articoli seguenti:

- ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI
- ART. 6) DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
- ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'
- ART. 16) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17) PENALITÀ
- ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 19) RECESSO
- ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
- ART. 22) INTERAZIONI CON SOFTWARE DI TERZE PARTI
- ART. 23) ONERI FISCALI
- ART. 24) FORO COMPETENTE
- ART. 25) EFFICACIA DEL CONTRATTO

LA SOCIETÀ

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- ART. 2) NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO
- ART. 3) DURATA
- ART. 4) RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL CONTRATTO DELLA SOCIETÀ
- ART. 5) MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI
- ART. 6) CONSEGNA DEI PRODOTTI
- ART. 7) OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 8) IMPORTO DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI
- ART. 9) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- ART. 10) COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ
- ART. 11) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 12) OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETA'
- ART. 13) OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 14) PATTO D'INTEGRITÀ
- ART. 15) GARANZIA DEFINITIVA
- ART. 16) SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 17) PENALITÀ
- ART. 18) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO
- ART. 19) RECESSO
- ART. 20) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
- ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI
- ART. 22) INTERAZIONI CON SOFTWARE DI TERZE PARTI
- ART. 23) ONERI FISCALI
- ART. 24) FORO COMPETENTE
- ART. 25) EFFICACIA DEL CONTRATTO